



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI LOCALI COMUNALI
AD USO DEPOSITO**

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____,

Tra

CAZZANIGA ing. SIMONA, nata a Monza, in qualità di Responsabile del Settore LI.PP., Patrimonio ed Ecologia del Comune di Sovico, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 del D.L. n. 267 del 18.08.200

Il signor nato a il, residente a
in via n., il quale interviene al presente atto nella sua qualità di
Presidente dell'Associazione con sede inC.F. e
P.IVA nel proseguo chiamato concessionario;

PREMESSO CHE

- Il Comune di Sovico è proprietario dell'immobile individuato nell'allegato sub A che afferisce al patrimonio indisponibile del Comune di Sovico così come risulta dall'inventario comunale;
- l'art. 19 del vigente Regolamento Comunale per l'erogazione di contributi e benefici economici ad enti pubblici o privati, associazioni e altri organismi approvato con atto C.C. n. 49 del 19.07.1991 e s.m.i. prevede, in applicazione al disposto dell'art. 74 dello Statuto Comunale, la possibilità di concedere in modo gratuito ai soggetti ivi indicati locali del patrimonio disponibile ed indisponibile ad uso di sede e/o deposito;
- con deliberazione della G.C. n. 138 del 25/10/2018 di approvazione delle linee di indirizzo per assegnazione sedi/deposito ad enti e associazioni no profit;

- in data veniva pubblicato sul sito internet del Comune di Sovico l'avviso pubblico per l'assegnazione in concessione del deposito in via Lambro 42/44 a soggetti senza scopo di lucro;
- con determinazione del Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia n. del veniva assegnato in concessione all'associazione senza scopo di lucro, con sede legale in via, il locale deposito sito in via Lambro n. 42/44, per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2027.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

Il presente atto ha per oggetto la concessione gratuita, in uso esclusivo, del locale sito in via Lambro 42/44 (presso Cascina del Sasso), evidenziato nella planimetria allegata sub A, di mq. 88,50 (foglio 7 mappale) quale deposito.

Art. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà durata dal **01/01/2022** fino al **31/12/2027**.

In caso di necessità di utilizzo temporaneo dei locali da parte dell'Amministrazione Comunale per motivi istituzionali e di pubblico interesse, le associazioni si impegnano a renderli disponibili per il tempo necessario.

Art. 3 – ONERI A CARICO DEI CONCESSIONARI

Ogni concessionario si impegna:

1. ad utilizzare i locali in uso unicamente per le finalità di cui all'art. 1, compatibilmente con la destinazione d'uso e con le norme di sicurezza;
2. ad utilizzare i locali subordinatamente alla presenza di un responsabile maggiorenne;
3. a non modificare il locale concesso in uso, salvo previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale;
4. a rispettare il divieto di subconcedere l'uso dei locali;
5. al rimborso delle spese relative alla manutenzione ordinaria e per la fornitura di energia elettrica, acqua e gas secondo le modalità e le scadenze stabilite nell'art. 5 fatto salvo i casi di esonero stabiliti per l'utilizzo sporadico così come individuati con delibera di Giunta Comunale.

6. all'apertura, chiusura e custodia dei locali secondo quanto stabilito dal successivo art. 4;
7. a non recare molestia agli altri utilizzatori dell'intera struttura organizzando e adeguando i propri orari a quelli degli altri; nel caso non si raggiunga bonariamente l'accordo con gli altri utilizzatori, accetta fin d'ora le decisioni degli uffici comunali sulle controversie che ad essi verranno demandate dai concessionari in disaccordo.
8. a non affiggere manifesti, locandine, ecc... in spazi differenti da quelli eventualmente individuati dall'Amministrazione Comunale;
9. a non deturpare in qualsiasi modo l'estetica del fabbricato con l'apposizione sulle facciate di targhe pubblicitarie o altro;
10. a non depositare all'interno dei locali concessi in uso rifiuti di qualsiasi genere e natura;
11. a non lasciare in deposito presso i locali concessi in uso materiale infiammabile o comunque pericoloso per la pubblica incolumità;
12. a risarcire l'Amministrazione Comunale per eventuali danni arrecati nel corso dell'uso ai locali concessi e/o strutture annesse;
13. a segnalare all'ufficio patrimonio eventuali richieste di intervento, problemi o irregolarità che si dovessero presentare durante i tempi di utilizzo previsti dalla concessione;
14. a restituire i locali nella loro integrità, salvo il normale deperimento d'uso.

Art. 4 – APERTURA – CHIUSURA E CUSTODIA LOCALI

Oltre che curare il mantenimento delle misure di sicurezza esistenti, sono a carico del concessionario l'apertura, chiusura e custodia dei locali durante il periodo di utilizzo.

Per l'espletamento di tali compiti ciascun concessionario si avvarrà di una persona il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Amministrazione Comunale entro 10 (dieci) giorni dall'adozione del presente atto.

In caso di mancata indicazione del nominativo della persona incaricata dell'apertura e chiusura e custodia dei locali il responsabile di quanto sopra indicato viene individuato direttamente nel legale rappresentante del concessionario.

Al termine di ogni utilizzo il concessionario dovrà avere cura di compilare in ogni sua parte il registro delle presenze in dotazione presso ogni sede.

Art. 5 – RIMBORSO SPESE

Il concessionario si impegna a versare annualmente all'Amministrazione Comunale un rimborso relativo alle spese di utenza del locale assegnato riguardanti energia elettrica, riscaldamento ed acqua e le spese per la manutenzione ordinaria, ivi comprese le spese per la pulizia. Non verranno addebitate le spese di pulizia qualora il concessionario provveda direttamente.

Tali spese sono state quantificate in € 100,00 per ciascun anno.

Il pagamento dell'importo per il rimborso delle spese dovrà essere effettuato in un'unica soluzione alla Tesoreria Comunale entro 30 giorni dalla richiesta di pagamento da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6 – RESPONSABILITA'

Ad integrazione di quanto indicato al precedente art. 3 punto 12, si precisa che il concessionario assume, in modo esclusivo, diretto e totale, ogni rischio e responsabilità sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dei locali concessi con la presente convenzione, nonché quelle relative allo svolgimento delle proprie attività istituzionali o comunque svolte all'interno degli stessi locali, per danni a persone ed a cose di proprietà di terzi o del Comune di Sovico.

Deve intendersi quindi esclusa qualsiasi responsabilità del Comune di Sovico nei confronti dei terzi in dipendenza di fatti inerenti o comunque connessi a quanto sopra.

Inoltre, il concessionario solleva il Comune di Sovico da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 del Codice Civile.

Infine, si precisa che il Comune di Sovico non si assume alcuna responsabilità per furti di materiale di proprietà di ciascun concessionario custoditi in ciascun immobile.

Art. 7 – REVOCA

La revoca della presente concessione è disposta limitatamente a ciascun concessionario quando quest'ultimo:

- violi il divieto di subconcessione;
- non effettui i pagamenti di cui al precedente art. 5 fatto salvo i casi di esonero;

- in caso di reiterato mancato rispetto delle disposizione della presente convenzione;

Inoltre il Comune di Sovico potrà richiedere la restituzione del bene o revocare la concessione per esigenze di pubblica necessità ed utilità che richiedano l'utilizzo dei locali dati in uso senza che vi sia diritto ad alcun risarcimento, dandone comunicazione scritta con almeno tre mesi di anticipo.

Art. 8 – RECESSO DELLA CONVENZIONE

Ogni concessionario potrà recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza inviando formale disdetta al Comune di Sovico almeno tre mesi prima della data prevista.

Art. 9 – DECADENZA

La cessazione dell'attività, l'impossibilità di funzionamento, la trasformazione, lo scioglimento, l'estinzione del concessionario, la perdita dei requisiti che hanno dato luogo all'assegnazione e comunque nel caso in cui il bene assegnato non venga usato o venga usato per scopi diversi da quelli per i quali è stato assegnato, comportano, per il concessionario, la decadenza della concessione in uso dei locali assegnati.

La decadenza è notificata dal Comune di Sovico tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 10 – CONTROLLI

Il Comune di Sovico, avvalendosi di proprio personale, di eventuali soggetti esterni, dei competenti servizi sanitari locali, ed altri servizi ritenuti competenti, ha la facoltà di effettuare e di far effettuare, in qualsiasi momento, accessi, ispezioni e verifiche presso i locali dati in concessione, dandone preavviso, per verificare la rispondenza del loro utilizzo alle prescrizioni della presente convenzione.

Art. 11 – CONSEGNA LOCALI

La presa in consegna da parte dei concessionari dei beni mobili e delle attrezzature relativi ai locali individuati nella planimetria allegata dovrà risultare da apposito verbale redatto dall'Ufficio Patrimonio del Comune di Sovico.

I concessionari, in tale ambito, dovranno confermare di avere esaminato l'immobile assegnato e servizi annessi, i mobili e le attrezzature e di averli trovati adatti al proprio uso, esenti da difetti e di obbligarsi a riconsegnarli, alla scadenza della convenzione, in buono stato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1587 del Codice Civile.

Ogni concessionario si impegna a sostituire, a propria cura e spese, i beni mobili che si rendessero, nel corso della durata della concessione, non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione.

Al termine della convenzione ogni concessionario dovrà riconsegnare, in perfetto stato di conservazione, i locali concessi in uso, fatto salvo il normale deperimento d'uso, risultanti dal verbale di consistenza e di consegna, mediante atto di riconsegna.

La riconsegna verrà fatta constatare mediante redazione di apposito verbale in contraddittorio fra l'Amministrazione Comunale e ogni concessionario.

In Tale sede l'Amministrazione Comunale potrà far rilevare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, nella consistenza e nello stato di conservazione dell'immobile, degli impianti e delle cose mobili, a cui il concessionario dovrà porvi rimedio al più tardi nel termine che verrà all'uopo indicato. Qualora il concessionario non provveda, provvederà l'Amministrazione Comunale rivalendosi sui concessionari.

Contestualmente alla riconsegna, ogni concessionario dovrà curare lo sgombero dai locali delle cose di loro proprietà, restando, in caso contrario, a loro carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione è devoluta all'autorità giudiziaria competente in materia.

Art. 13 – REGISTRAZIONE E NORME FINALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese le spese di registrazione, sono a carico dei concessionari e ripartite in parti uguali.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e il Codice Civile.

Allegati:

Per il Comune di Sovico Il Responsabile del Settore LL.PP., Patrimonio ed Ecologia Simona ing. Cazzaniga	Per il Concessionario
---	-----------------------